

Regolamento di Istituto

I. - Principi generali

ART. 1 - Finalità della scuola.

La scuola, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici, è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n. 3 e n. 34 della Costituzione Italiana.

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

La scuola secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva". È una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni.

È una scuola che si colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale.

È una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale.

Il nostro Istituto, pertanto, nel perseguire i valori dell'accoglienza, della condivisione, della solidarietà, del dialogo, della legalità, della libertà, dell'uguaglianza e della pace è in linea con le finalità istituzionali della Scuola del Primo ciclo di istruzione che mira alla FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO attraverso un processo unitario di sviluppo dell'alunno. Questo attraverso la valorizzazione delle categorie di qualità della persona umana: "sapere", "saper fare", "saper essere" e, non meno importante, "saper stare insieme con gli altri", al fine di far raggiungere allo studente il successo formativo e quei traguardi di competenza, fissati a livello nazionale ed europeo.

Art. 2 - Obiettivi del regolamento.

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali, e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche, onde attuare una reale gestione unitaria.

II . -Norme che regolano l'attività scolastica

Art. 3 - Frequenza degli alunni alle lezioni

La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni.

Art.4 - Orari dell'attività scolastica

La scuola funziona per dieci mesi l'anno, da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì per la scuola dell'Infanzia e Primaria; dal lunedì al sabato, per la scuola Secondaria di 1° grado. Le vacanze durante l'anno sono quelle stabilite dal calendario scolastico regionale, oltre i due giorni stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Le lezioni si svolgono secondo le modalità orarie fissate annualmente con apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

Gli alunni della scuola dell'infanzia:

- Gli iscritti alla scuola dell'infanzia svolgono 40 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 16. ripartite in 5 giorni.

Gli studenti della scuola primaria:

- Gli iscritti al tempo normale svolgono di norma 27 ore settimanali, dalle ore 08.30 alle ore 13,00 ripartite in 6 giorni.
- Gli iscritti al tempo pieno, invece, svolgono 40 ore settimanali dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ripartite in 5 giorni.

Gli studenti della scuola secondaria di I grado:

- Gli iscritti al tempo normale svolgono di norma 30 ore settimanali, dalle ore 08.30 alle ore 13,30 ripartite in 6 giorni.
- Gli iscritti al tempo prolungato, invece, svolgono 36 ore settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8,30 – 13,30; martedì e giovedì 8,30 – 16,30).

Tutti coloro che lavorano nella scuola sono impegnati alla più rigorosa puntualità.

È compito dei genitori assicurarsi che gli studenti arrivino puntuali a scuola. Il ritardo, soprattutto quando è ripetuto, lede il diritto allo studio dell'alunno stesso e diviene condizionamento negativo nel processo di formazione dello studente, oltre che causa di disturbo all'attività didattica.

Gli alunni al suono della prima campanella, ore 8,25, entreranno a scuola e si avvieranno nelle classi osservando un comportamento corretto. Alle ore 8,30 inizieranno le lezioni.

Le operazioni di entrata e uscita devono svolgersi alla presenza del personale scolastico addetto alla sorveglianza, che dovrà disporsi all'ingresso, lungo le scale e nei piani dell'edificio per consentire un afflusso ordinato e sicuro degli studenti.

Al termine delle lezioni gli alunni, accompagnati dal docente dell'ultima ora, procederanno in fila, col massimo ordine e silenzio, fino alla porta d'ingresso, dove saluteranno l'insegnante e il collaboratore scolastico.

Al momento dell'entrata e dell'uscita i genitori devono evitare di intrattenersi oltre il necessario nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico per non intralciare il traffico e per consentire una vigilanza "a vista" degli alunni.

Intervallo o pausa di socializzazione

L'intervallo si svolge in orari e tempi diversi a seconda dell'ordine di scuola:

Nella scuola dell'infanzia, considerata l'età dei bambini, l'organizzazione giornaliera prevede l'alternanza di momenti ludico-ricreativi ad attività didattiche mirate.

- 20 minuti per la scuola primaria come intermezzo mattutino e una pausa pomeridiana nel dopo mensa di 1 ora.;
- 20 minuti per la scuola secondaria di I grado come intermezzo mattutino e circa 15 minuti pomeridiani nel dopo mensa.

L'orario della ricreazione:

- Per la scuola primaria è fissato dalle ore 10.20 alle ore 10.40 e la pausa dopo mensa dalle 14,00 alle 15 (salvo diversa organizzazione interna);
- Per la scuola secondaria di I grado la ricreazione è fissata dalle ore 10.20 alle ore 10.40 e dalle 14,15 alle 14,30 circa (salvo diversa organizzazione interna).

Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda stando seduti, nell'ambito delle proprie aule o, a discrezione dell'insegnante, nel cortile esterno della scuola. Durante l'intervallo è vietato a tutti gli studenti dell'Istituto transitare da un piano all'altro e intraprendere giochi pericolosi. La vigilanza è assicurata dai docenti d'aula e dal personale collaboratore scolastico, in servizio ai piani.

Art.5 - Modalità di accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.

Modalità di accesso

L'accesso all'edificio scolastico è previsto per gli alunni al suono della campanella.

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza e all'uscita. Nei modi opportuni, esso è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico.

E' vietato ai genitori e agli alunni l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campanella. Agli studenti è consentito solo se usufruiscono del servizio di accoglienza/vigilanza (riservato prevalentemente agli alunni che utilizzano il servizio scuolabus, se previsto).

Permanenza

Nella scuola secondaria di 1° grado, durante i cambi d'ora, gli alunni devono attendere l'arrivo dell'insegnante in classe, rimanendo seduti e senza uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante; gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula garantendo la vigilanza degli alunni. Durante i trasferimenti in aule speciali, laboratori o palestra, gli alunni devono essere accompagnati dal docente in orario.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o nell'ora successiva all'intervallo. I collaboratori scolastici supporteranno i docenti nella sorveglianza degli alunni nel cambio d'ora.

Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico e del personale docente dell'ultima ora, che dovrà accompagnare gli studenti fino alla porta dell'atrio principale della scuola (o fino allo scuolabus quando previsto).

Il genitore o l'esercente la patria potestà o una persona da esso delegata dovrà presentarsi all'uscita della scuola per ricevere in consegna l'alunno. E' fatto assoluto divieto agli insegnanti mandare a casa gli alunni da soli. Per ogni anno scolastico il genitore, o l'esercente la patria potestà, dovrà presentare un elenco di persone delegate, per il ritiro dell'alunno, avendo cura di allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della/e persona/e delegata/e.

Genitori o delegati sono tenuti a rispettare l'orario di uscita, prelevando i propri figli puntualmente. La tolleranza sarà di 15 minuti al massimo per tre volte, dopo le quali il genitore sarà convocato in Presidenza.

Autorizzazione all'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici

I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza. I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possono altresì autorizzare l'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche.

Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni all'istituzione scolastica avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

Art.6 - Uscite anticipate degli allievi dalla scuola per cause eccezionali, scioperi, calamità naturali

Uscite anticipate per cause eccezionali

Per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, gli alunni possono lasciare la scuola, prima della fine delle lezioni, solo per casi straordinari e gravi opportunamente documentati.

Gli studenti dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo incaricato fornito di delega scritta. Possono verificarsi casi eccezionali, di improvvisa gravità, per cui la delega può essere espressa dal genitore, anche telefonicamente, comunicando il nome e cognome della persona addetta al ritiro. Il delegato che dovrà prelevare l'alunno avrà l'obbligo di esibire al docente in orario, o al collaboratore scolastico in servizio, un documento di identità, e compilare il relativo modulo, senza il quale non potrà prelevare l'alunno. Il docente annoterà sul registro di classe.

Non saranno ammesse uscite anticipate sistematiche, anche le uscite anticipate dovranno essere giustificate da certificato medico (in caso di visita specialistica/ vaccini...). Il numero di uscite anticipate

per alunno sarà monitorato dalla Presidenza e dal Coordinatore del Consiglio di Classe che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

In caso di sciopero, il Dirigente, provvederà a darne comunicazione ai genitori, avvalendosi della collaborazione del personale docente, tramite diario personale degli alunni, circolare o comunicazione nel sito della scuola. Si seguirà, quindi, l'iter della normativa che regola lo sciopero.

In caso di circostanze eccezionali, il Dirigente dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

Art. 7- Assenze e ritardi

Assenze

Tutti gli studenti, ai sensi della C.M. n. 61/1980, della C.M. n. 88/1975 e del presente Regolamento d'Istituto, sono tenuti a giustificare assenze e ritardi secondo le indicazioni sotto riportate:

- Le comunicazioni ufficiali della scuola saranno fornite alle famiglie solo ed esclusivamente online tramite il sito della scuola.
- Le assenze degli alunni sono registrate dai docenti, giorno per giorno, sul registro elettronico.
- Qualora le famiglie non dovessero essere in possesso di connessione ad internet, gli stessi potranno recarsi a scuola e accedere al servizio tramite i PC della scuola di riferimento.
- Le assenze dovranno essere giustificate personalmente dalle famiglie sul registro elettronico, al quale si accede utilizzando la password personale fornita per ciascun alunno.
- Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.
- Se la durata dell'assenza è superiore a cinque giorni consecutivi di calendario, compresi i giorni festivi, alla giustificazione sul registro deve essere allegato il certificato medico, che attesti che l'alunno non presenti patologie ostative alla frequenza della scuola. Lo stesso certificato, se non è possibile allegarlo in formato elettronico, deve essere presentato dallo studente all'insegnante della prima ora il giorno del rientro. Lo studente che ne sarà sprovvisto non verrà accettato in classe e verrà convocato il genitore.
- In caso di scioperi del personale docente e comunicazioni da parte della dirigenza in merito all'impossibilità di garantire il regolare servizio (assemblee sindacali, scioperi), gli studenti devono giustificare l'assenza se nella loro classe è stato fatto l'appello, nel rispetto dell'orario di lezione dei professori presenti.
- Il docente coordinatore del Consiglio di Classe provvederà mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie. Sarà sempre cura del docente coordinatore l'ordinata e opportuna custodia della documentazione relativa alle assenze e alle comunicazioni scuola - famiglia.

Ritardi

Gli studenti in ritardo sull'inizio della prima ora di lezione sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Il ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo sull'apposito libretto delle giustificazioni. Il ritardo verrà segnalato sul registro. Dopo 3 ritardi ingiustificati, il coordinatore di classe si attiverà per provvedere alla comunicazione scritta alla famiglia. In caso di reiterata inadempienza, i docenti e/o il Consiglio di classe prenderanno i provvedimenti più opportuni.

I ritardi cumulati incidono sul voto di condotta.

In caso di ingresso alla seconda o (in casi di visite mediche, analisi, ecc.) alla terza ora, gli alunni sono ammessi in classe, previa giustificazione da parte di uno dei genitori.

Art. 8 - Esonero dalle attività sportive

L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico e firmata da un genitore; 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall'Ufficio di medicina sportiva dell'ASL per esoneri di durata maggiore.

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non compatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.

Art. 9 - Visite e viaggi di istruzione – Scambi culturali.

Visite e viaggi di istruzione

Le visite di istruzione rientrano nella programmazione educativo-didattica della classe e, pertanto, eventuali assenze da parte degli studenti dovranno essere giustificate. Le visite e i viaggi d'istruzione verranno portati a conoscenza dei membri degli organi collegiali per il dovuto assenso e verranno inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. Durante le uscite fuori dal territorio comunale gli alunni dovranno essere provvisti del cartellino di riconoscimento rilasciato dalla scuola. Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno; se non autonomi anche dall'assistente educativo culturale (A.E.C.) o dal genitore. In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla Legge.

Durante le visite e i viaggi d'istruzione è dovere di ciascuno assumere un comportamento corretto, rispettoso, diligente, tale da salvaguardare il decoro di se stessi ed il prestigio dell'Istituto.

La partecipazione degli alunni e delle alunne ai viaggi di istruzione, ai viaggi di integrazione culturale e alle attività integrative e complementari (cineforum, teatro, forum) è regolamentata dal Progetto "Educare al vivere civile" (Patente a punti) e dal Regolamento Viaggi d'Istruzione.

Scambi culturali

Gli scambi culturali, deliberati dal Consiglio di classe, si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo con la scuola partner.

Possono partecipare allo scambio studenti appartenenti a classi diverse, senza alcun vincolo numerico. La partecipazione allo scambio non esclude la effettuazione del viaggio d'istruzione.

La spesa prevista per gli alunni è quella relativa al viaggio d'istruzione, poiché il vitto e l'alloggio sono previsti a cura delle famiglie ospitanti.

I docenti accompagnatori dovranno essere in numero di 2 ogni 15 studenti. E' auspicabile che almeno uno dei docenti accompagnatori conosca la lingua del Paese ospitante o una lingua veicolare.

Art. 10 - Osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Assicurazione infortuni

E' severamente vietato, tranne che per uso personale, portare a scuola cibi fatti in casa, in quanto a causa delle numerose allergie e intolleranze alimentari, presenti tra gli studenti, è necessario che si abbia una immediata rintracciabilità del prodotto e del produttore, per intervenire immediatamente e in maniera specifica e mirata.

Nel caso in cui gli alunni soffrano di forme di allergia o intolleranza verso agenti esterni o verso cibi o sostanze alimentari, i genitori devono comunicarlo all'Ufficio di Segreteria e al docente coordinatore di classe, in modo che possano essere messe in atto le dovute precauzioni e, per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, la predisposizione di menù alternativi.

Non compete ai docenti, né ad altro personale della scuola, la somministrazione di farmaci.

Tutti gli studenti, fin dal primo giorno di scuola, vengono assicurati contro gli infortuni, come previsto dalla normativa vigente e vengono assicurati, inoltre, per la responsabilità civile (assicurazione integrativa, a carico delle famiglie).

In caso di infortunio lieve, si presenteranno le prime cure del caso (disinfezione, ghiaccio e bendatura). Non verranno somministrati farmaci di alcun genere. Se l'infortunio è di una certa gravità, si avvertiranno subito i genitori e in caso di urgenza si ricorrerà alla chiamata del pubblico

soccorso (ambulanza con accompagnamento di un responsabile della scuola, anche con un mezzo privato in caso di estrema urgenza).

Nell'arco delle 24 ore successive, il docente è tenuto a produrre presso l'Ufficio dei Servizi Amministrativi della scuola, una relazione circostanziata dell'accaduto utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.

Art. 11 - Vigilanza sugli alunni

Da parte dei docenti. Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base alle norme contrattuali, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- la presenza del docente è obbligatoria, oltre che durante l'orario di lezione, anche per tutte le attività (accoglienza, lavori di gruppo, laboratori, visite e viaggi di istruzione, ecc.) previste in orario scolastico, su proposta degli insegnanti, che se ne assumono la responsabilità a norma di legge;
- se l'attività prevede l'uscita scolastica, gli studenti devono fornire la necessaria autorizzazione scritta del genitore. Le classi interessate all'uscita didattica sono accompagnate dai rispettivi insegnanti che si sono fatti promotori dell'iniziativa;
- durante l'intervallo delle lezioni, il personale docente di turno, coadiuvato dal personale non docente, è responsabile del comportamento degli alunni.

Da parte dei collaboratori scolastici. Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- durante l'ingresso e l'intervallo delle lezioni il personale non docente coadiuverà il personale docente in orario a sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- gli operatori scolastici effettueranno il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.

Art. 12 - Modalità di comunicazioni scuola – famiglia

Quaderno degli avvisi/diario

I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del diario personale o quaderno degli avvisi.

Si fissa il diario, quaderno degli avvisi o altro mezzo similare per la comunicazione tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto nella vita della scuola.

In ogni caso il Dirigente Scolastico e gli insegnanti auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto. Si provvederà allo scopo, previa telefonata da parte del docente o nei casi più gravi dal Dirigente. Nella scuola secondaria di 1° grado si utilizzerà l'apposita modulistica.

Assemblee di classe

E' possibile richiedere delle Assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Alle Assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente e i docenti della classe. L'Assemblea si svolge fuori dell'orario di lezione.

Art. 13 - Incontri scuola - famiglia

Il rapporto genitori – insegnanti deve avvenire dentro l'Istituto nelle ore e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico, che verrà affisso all'Albo di ogni Sede e comunicato per iscritto alle famiglie entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Allorquando la necessità lo suggerisca, si potrà chiedere un appuntamento personale. Non è permesso ai genitori l'accesso in aula durante l'orario scolastico.

Al fine di garantire la sicurezza degli allievi, si deve assolutamente evitare di fermare gli insegnanti all'entrata e all'uscita della scuola, e, per garantire la loro privacy, evitare anche di contattarli telefonicamente a casa o sul cellulare.

Nessuna persona estranea alla famiglia, se non fornita di delega, può essere messa a conoscenza della situazione scolastica degli studenti. Durante gli incontri insegnanti-genitori è consentito l'ingresso degli alunni nei locali della scuola, ma l'istituzione scolastica non è responsabile di eventuali incidenti, in quanto gli studenti, fuori dell'orario scolastico, non sono coperti da assicurazione.

Inoltre, si fa presente che il colloquio con il genitore riveste una valenza altamente educativa e formativa per lo studente, da non ritenere opportuna la sua presenza se non su richiesta del docente stesso.

Qualora il genitore non potesse in alcun modo provvedere a quanto espressamente richiesto, può chiedere un appuntamento all'insegnante in altro orario.

Gli incontri scuola-famiglia possono svolgersi anche a distanza, mediante l'ausilio della piattaforma G-Suite.

III. - Norme di comportamento disciplinare degli alunni nell'Istituto

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui egli svolge l'attività scolastica. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Art. 14 Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dalle associazioni del territorio;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti; - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; - servizi di sostegno della salute.

Art. 15 Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a casa e a scuola, senza turbare l'andamento delle lezioni;

Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità a scuola;

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere, all'interno e all'esterno della scuola (cortile/giardino), oltre che nei viaggi d'istruzione, un comportamento corretto, responsabile, nonviolento e rispettoso nelle parole e negli atti.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici e, in caso di calamità naturali o accidentali, seguire le modalità di evacuazione stabilite.

Art. 16 Corretto uso delle strumentazioni, laboratori, strutture scolastiche in genere

- Il *telefono della Segreteria* può essere utilizzato gratuitamente dagli alunni per telefonare alle famiglie, previa autorizzazione del docente e del personale, solo per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura;
- Il fotocopiatore è inteso come strumentazione d'ufficio e perciò utilizzato dal personale idoneo addetto;

Ogni *laboratorio* ha un responsabile, come definito dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione.

Risarcimento del danno - Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno materialmente. I *genitori dell'alunno responsabile del danneggiamento dovranno sostituire l'oggetto danneggiato con uno nuovo (Es. banco, sedia, PC...) o ripristinare a proprie spese l'oggetto danneggiato (Es. vetro, porta, tinteggiatura dei muri).*

- Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a *strutture e dotazioni* si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo.

Art. 17 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche e relative infrazioni e sanzioni disciplinari (retributive e riparative) da destinare agli studenti autori di bullismo e cyberbullismo

1. In riferimento alla Direttiva n.104 del 30 novembre 2007, emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione, si fa divieto agli studenti di utilizzare, all'interno della scuola, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. A maggior ragione è vietata la diffusione o la comunicazione sistematica (per esempio tramite internet o MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti mezzi all'interno della scuola. Le violazioni di tali regole si configurano come infrazioni sanzionabili. La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati di cui al comma precedente può configurare, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali (anche sensibili) soggetto ad obblighi di informativa e di acquisizione del consenso dell'interessato. La violazione del diritto degli individui alla protezione dei dati personali è punito dalla legge.
2. Nel corso delle lezioni, l'eventuale uso dei PC portatili di proprietà degli alunni deve essere espressamente autorizzato dal docente. L'utilizzo del computer personale per attività improprie, o comunque diverse da quelle proposte dal docente durante la lezione, potrà comportare il divieto di usare il dispositivo in classe e sarà punibile. In generale i genitori avranno cura di non consentire ai propri figli di portare a scuola il telefono cellulare. L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito solo per motivi di rilevanza ed impiego nella didattica e unicamente su indicazione del docente e nei momenti ben definiti (**Vedi Regolamento BYOD**); in ogni caso il cellulare dovrà essere depositato spento all'ingresso della scuola.
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa. L'uso dei telefoni cellulari è invece consentito, con moderazione, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Bullismo al Cyberbullismo

La Camera dei deputati, nella seduta del 17 maggio 2017, ha approvato in via definitiva - senza ulteriori modifiche

- la proposta di legge A.C. 3139-B, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La legge per la prima volta dà una definizione ufficiale di cyberbullismo: «Il bullismo telematico è ogni

forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica a danno dei minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi ad un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo». Il provvedimento, approvato in via definitiva alla Camera, ha il fine di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori e da attuare in ambito scolastico.

Il minore che abbia compiuto 14 anni e che sia stato vittima di cyberbullismo potrà, anche senza l'intervento dei genitori o del tutore, rivolgersi direttamente ai gestori del sito web o del social network per chiedere la rimozione di contenuti dannosi nei suoi confronti. Il titolare o gestore del sito internet è obbligato a comunicare entro 24 ore dall'istanza di aver preso in carico la richiesta e deve provvedere entro 48 ore all'oscuramento dei contenuti indicati. Se non intervengono direttamente i responsabili sarà possibile chiedere l'intervento del Garante per la protezione di dati personali che entro 48 ore dovrà intervenire.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro (circ.MIUR aprile 2015).

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa, ...), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando, quando possibile, sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

CONTRAVVENZIONI	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno non ha il cellulare spento (riceve chiamate o notifica di messaggi)	- Prima volta: Richiamo verbale -Seconda volta: Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia) -Uso reiterato: convocazione della famiglia e in seguito sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni	Docente Docente Consiglio di classe straordinario
Offese ai compagni o alle famiglie degli studenti, comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti. Offese o minacce alle persone mediante l'utilizzo della rete telematica o dei social network, cyberbullismo.	Relazione scritta e immediata comunicazione al Dirigente, alla famiglia. Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe straordinario
Utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui.	1 - convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno; 2 - sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni	Docente/Dirigente Consiglio di classe Consiglio di classe straordinario

IV. - Mancanze disciplinari e sanzioni. Procedimento disciplinare e organi competenti. Impugnazioni

Art.18 - Le mancanze disciplinari

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'articolo precedente configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

1. ritardi;
2. assenze non giustificate;
3. mancanza del materiale didattico occorrente;
4. non rispetto delle consegne a casa;
5. non rispetto delle consegne a scuola;
6. disturbo durante le attività didattiche;
7. tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi durante l'orario scolastico;
8. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
9. sporcare l'ambiente scolastico;
10. danneggiare materiali, arredi e strutture;
11. violenze fisiche verso gli altri;
12. compromissione dell'incolumità delle persone.

Le mancanze disciplinari dal punto 1 al punto 5 compreso, saranno inserite nel Registro Elettronico sotto la voce **annotazioni**. Ai primi due richiami l'annotazione sarà segnata con il colore *verde*, al terzo richiamo con il colore *arancione* e dal quarto richiamo l'annotazione sarà segnata con il colore

rosso. Tutte le annotazioni saranno visibili alla famiglia. All'occorrenza le famiglie saranno convocate per discutere dell'andamento disciplinare dell'alunno/a.

Per quanto riguarda le mancanze disciplinari dal punto 6 al 12, trattandosi di gravi mancanze, queste saranno inserite nel Registro Elettronico alla voce **Note Disciplinari**.

Le ripetute e gravi note disciplinari determineranno la convocazione del Consiglio di Classe per prendere adeguati provvedimenti nei confronti dell'alunno/a; il Consiglio di Classe sarà convocato, inoltre, ogni qualvolta la singola nota disciplinare sia di gravità tale da rendersi necessario adottare immediati provvedimenti disciplinari.

Inoltre, nel caso in cui l'alunno disturbi il regolare svolgimento delle lezioni, l'insegnante è autorizzato a mettersi in contatto con il genitore e richiedere a quest'ultimo di portare il figlio a casa.

Art. 19 - Infrazioni

Lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, sarà punito, ma, contestualmente, deve essere anche obbligato a comportamenti di altra natura "riparare - risarcire", volti al perseguimento di una finalità educativa.

In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale e, comunque, orientate verso il perseguimento di una maggiore responsabilizzazione dello studente all'interno della comunità di cui è parte.

Art. 20 - Sanzioni disciplinari

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

Richiamo verbale;

Consegna da svolgere in classe/a casa;

Ammonizione scritta sul registro di classe, diario o altra comunicazione scritta al genitore.

Può essere inflitta dall'insegnante per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni. A seconda dell'infrazione può essere informato anche il Dirigente Scolastico e convocata la famiglia;

Censura formale - Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe o Interclasse e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave.

Allontanamento dalla comunità scolastica (Art. 4 DPR 249/98 e R.D. 1297/1928)- Esso è disposto, a seconda dei casi, dal Consiglio di Classe o Interclasse, sentito il parere del dirigente scolastico (fino a 15 giorni) o dal Consiglio di Istituto (oltre i 15 giorni o per casi più gravi), ed è previsto:

- fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia;
- oltre i 5 giorni e fino a 15 giorni per gravi offese alle persone, alla religione di qualunque confessione, alla morale;
- oltre i 15 giorni, per "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi per casi talmente gravi e reiterati dove non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe o Interclasse, sentito il parere del Dirigente Scolastico, potranno riguardare:

- la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione;
- la sospensione con obbligo di frequenza a scuola;
- il rientro pomeridiano a scuola, in orario extrascolastico da concordare con il docente coordinatore e il DSGA, per svolgere mansioni di tipo riparatorio relative al danneggiamento di materiali, arredi e strutture.

Ogni provvedimento disciplinare andrà ad incidere sulla valutazione del comportamento.

È prevista la sanzione alternativa che terrà conto delle capacità e delle attitudini personali dello studente. Possono essere proposte attività alternative in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

- attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati;
- lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici della classe o dell'Istituto;
- lavori di trascrizione e/o catalogazione;
- attività nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
- lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe o Interclasse, sentito il parere del Dirigente Scolastico, potranno riguardare la sospensione con obbligo di frequenza a scuola.

Ogni provvedimento disciplinare andrà ad incidere sulla valutazione del comportamento.

È prevista la sanzione alternativa che terrà conto delle capacità e delle attitudini personali dello studente.

Possono essere proposte attività alternative in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

- lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.
- la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Art. 21 - Organi competenti a comminare le sanzioni

Il Regolamento d'Istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).

Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica**, previste dal D.P.R.249/98 e successive modifiche del D.P.R. 235/2007, sono di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Al riguardo va osservato che la competenza ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6, DPR n. 235/2007 che:

- la semplice ammonizione scritta viene disposta dal docente;
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI CLASSE, allargato alla componente genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surrogata;

- le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Art. 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- *Contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico;*
- *Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; - Decisione.*

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica. In caso di sanzioni con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 23 - Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a un apposito *Organo di Garanzia* (previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'*Organo di Garanzia* interno all'istituto è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente eletto dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti eletti dai genitori (art. 5 c. 1).

La convocazione dell'*Organo di Garanzia* spetta al Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'Organo di Garanzia, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'*Organo di Garanzia* ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata dall'avente diritto, dovrà convocare i membri del Consiglio entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Il pronunciamento dell'Organo di Garanzia nei confronti dei ricorrenti può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente, a seconda dei casi, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.